

- (4) È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia, responsabile di compiti di sostegno nella misura in cui questi saranno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento dell'Unione europea. Tali programmi di lavoro annuali o pluriennali devono essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (5) L'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625 dispone che la designazione di un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali sia limitata nel tempo o riesaminata a intervalli regolari. Di conseguenza la designazione del centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni.
- (6) È opportuno concedere al centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia designato un periodo di tempo sufficiente affinché prepari il proprio programma di lavoro per il prossimo periodo di bilancio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali per quanto riguarda il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia:

Nome:: Consorzio guidato dall'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Francia) e composto inoltre dall'Institut de Recerca I Tecnologia agroalimentàries (Spagna), dall'Institut for Husdyrvidenskab dell'Università di Aarhus (Danimarca), e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Italia)

Indirizzo:: 14 rue Pierre et Marie Curie  
94701 Maisons-Alfort Cedex  
FRANCIA

2. La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

